



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina
Medaglia d'Argento al Valor Civile

Ordinanza n° 7 del 2 febbraio 2023

Ordinanza di interdizione al traffico dei veicoli a motore nei sentieri montani dell'area protetta del "Parco Naturale dei Monti Aurunci", ricadenti nel territorio comunale di Spigno Saturnia.

IL SINDACO

CONSIDERATE le sempre più frequenti segnalazioni pervenute all'ente comunale circa la presenza di motocicli (*quad, cross, trial*) sui sentieri del "Parco Naturale dei Monti Aurunci" e ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che tale circostanza rappresenta un pericolo per i camminatori e per la fauna;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio protetto;

CONSIDERATO altresì il danno che tali veicoli arrecano all'ambiente circostante;

RITENUTO doveroso intervenire per ripristinare livelli di sicurezza e per la tutela del territorio, facendo apporre apposita segnaletica stradale verticale di divieto di transito ai veicoli a motore (con esclusione dei mezzi agricoli, mezzi forestali, mezzi di soccorso, controllo o vigilanza), da posizionare nei tratti interessati;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 477 del 17.01.2023 con la quale si richiede all'Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci di attivarsi per l'installazione della segnaletica stradale a riguardo, riscontrata con nota iscritta al registro dell'ente con progressivo n. 779/2023 nella quale, il suddetto ente, condividendo l'iniziativa, richiedeva esplicitamente l'adozione di un'apposita ordinanza sindacale finalizzata alla regolamentazione/ interdizione del traffico dei motocicli (*quad, cross, trial*);

ATTESA dunque la necessità di adottare apposita ordinanza sindacale finalizzata alla interdizione del traffico *quad* e in generale dei veicoli a motore sui sentieri;

VISTO il D.L.gs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

VISTA la Legge Regione Lazio n° 29/87 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) art. 1, secondo capoverso lett. h):

- "La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, [...].
- È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi [...] comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere:
lett. H) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali [...]"

VISTA Legge Regione Lazio n° 29/97 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) art. 8, co. 3 lett. g) e i):



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina
Medaglia d'Argento al Valor Civile

- lett. g) "il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all'articolo 31, comma 1bis, lettera d), nonché gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti";
- lett. i) "lo svolgimento di attività sportive a motore";

VISTO Decreto del 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021.

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii – Testo Unico degli Enti Locali;

ATTESA la propria competenza in materia;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **l'interdizione del traffico ai motocicli (quad, cross, trial), ad eccezione dei mezzi di trasporto che non hanno limitazioni alla circolazione fuori strada o sui sentieri e/o strade brecciate quali i mezzi agricoli, mezzi forestali, mezzi di soccorso, controllo o vigilanza, nei sentieri montani dell'area protetta del "Parco Naturale dei Monti Aurunci", ricadenti nel territorio comunale di Spigno Saturnia.**
- Che tale disposizione si applica sui seguenti sentieri ricadenti nel territorio comunale:
 - Loc. Guano Casore, intersezione tra strada brecciata e proseguo sentiero CAI 969 (Spigno Vecchio – Fammera);
 - Loc. Ciaia di Biviano, intersezione con sentiero CAI 968 (Biviano – Monte Petrella);
 - Fine strada bracciata denominata "Per la Valle", intersezione con sentiero CAI 968 (Biviano – Monte Petrella);
 - Loc. Fontana di Canale fine strada brecciata, intersezione con i sentieri CAI 962 (Rifugio Pornito – Monte Petrella), CAI 963 (Polleca – Monte Petrella) e CAI 913c (Fontana Canali – Monte Sant'Angelo);
 - Loc. Valle Gaetana, inizio sentieri CAI 970 e 970b;
 - Sentiero CAI 913 (Masseria Santilli – Monte Petrella);
 - Sentiero CAI 913b (Cese di Oglio);
 - Sentiero CAI 963b (Cisterna di Cupa – Monte Forte) nella porzione ricadente nel territorio del Comune di Spigno Saturnia;
 - Sentiero CAI 967 (Tasso – Monte Forte) nella porzione ricadente nel territorio del Comune di Spigno Saturnia.

DEMANDA

All'Ente Parco Regionale Monti Aurunci l'installazione della cartellonistica necessaria.

DISPONE





COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina
Medaglia d'Argento al Valor Civile

CHE la presente ordinanza sia notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia.

INVIATA al Comando Polizia Locale di Spigno Saturnia, all' Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci, al Comando Stazione carabinieri di Minturno, ai Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia e all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina.

CHE le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prevista segnaletica stradale.

CHE ai trasgressori della presente ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa di cui all'art.7 del Codice della Strada, fatte salve eventuali altre fattispecie di violazione.

CHE alle forze di Polizia presenti sul territorio e a chiunque altro ne abbia titolo spetta l'incarico di vigilare sulla corretta esecuzione del presente provvedimento Sindacale.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione.

Il Sindaco
Vento Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia li, 2 febbraio '23